

(Avv. Massimo Rossetti Responsabile dell'Area Giuridica- Legale).

La lettera del 4 luglio c.a. di Federsupporter alla Procura Federale della FIGC (vedasi www.federsupporter.it

) mi offre lo spunto per alcune considerazioni e riflessioni sull'attività di controllo esercitata sulle società di calcio professionistiche da Organi, per l'appunto, di vigilanza e controllo, quali la Covisoc, il Collegio Sindacale o il Consiglio di Sorveglianza, la Consob.

La Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) è un Organo ispettivo, istituito nell'ambito della FIGC, mediante il quale la Federazione esercita il controllo economico-finanziario sulle società calcistiche.

La Commissione, ai sensi della legge n. 91/1981 (" Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti") ha poteri consultivi, di controllo e di proposta.

Fra tali poteri, particolarmente significativo risulta quello di inoltrare al Presidente della FIGC, con efficacia vincolante, la proposta di procedere alla denuncia al Tribunale per il sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, possano aver compiuto gravi irregolarità nella gestione (art. 2409 C.C.).

Le gravi irregolarità di gestione ricorrono quando gli amministratori violino le norme in materia di bilancio, con particolare riguardo ai profili di verità e precisione, come pure incorrano in tutte quelle irregolarità gestionali tali da incidere sul corretto funzionamento della società stessa (cfr. *“Il diritto dello Sport”*, Cap.VIII *“Le garanzie ed i controlli nell’ordinamento sportivo”*, di Carlo Guglielmo Izzo, pag. 257 e segg. UTET Giuridica Editrice 2007).

Orbene, al di là del fatto che le irregolarità rilevate dalla Covisoc diano luogo nell’ambito dell’ordinamento sportivo ad una attivazione della Procura federale che può poi sfociare in sanzioni in detto ambito, ciò che mi interessa specificamente esaminare in questa sede è se, nel caso in questione, alla Covisoc incomba, altresì, il dovere di comunicare al Collegio Sindacale o, qualora la società adotti il sistema di governo societario dualistico, al Consiglio di Sorveglianza, le irregolarità rilevate.

A me sembra che questo interrogativo debba avere risposta affermativa.

Si tratta, a mio avviso, di un dovere, non solo etico, ma anche giuridico.

Il compito di vigilanza e di controllo della Covisoc origina da una normativa di legge (legge n. 91/1981) e, se è ben vero che la FIGC, nel cui ambito è costituita ed opera la Commissione, è un soggetto di diritto privato, tuttavia, essa, ai sensi dell'art.1/ter della legge 7/08/1990, n. 241, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, può ritenersi un soggetto privato preposto all'esercizio di attività amministrativa.

D'altronde, mi sembra difficile negare che eventuali irregolarità rilevate dalla Covisoc in ordine alla gestione economico-finanziaria di una società di calcio possano essere considerate irrilevanti per l'ordinamento statale, posto che ne deriva il potere-dovere riconosciuto alla FIGC di denuncia al Tribunale ex art. 2409 C.C.

Scritto da Criteria Ricerche

Lunedì 11 Luglio 2011 06:14 - Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Luglio 2011 06:15

Ma se vi è tale potere-dovere, a maggior ragione, poiché il più contiene il meno, non può non sussistere, a mio avviso, in capo alla Covisoc ed alla FIGC il potere-dovere di comunicare le irregolarità riscontrate all'Organo di vigilanza e di controllo interno della società: anch'esso titolare, ai sensi dell'art. 2409 C.C., del potere -dovere di denuncia al Tribunale.

Aggiungasi che, nelle società quotate, l'Organo interno di vigilanza e controllo societario ha il **dovere**, ai sensi dell'art.149 del T.U.F. (Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria) , di comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità rilevate.

Ne consegue che, a mio parere, relativamente ad una società di calcio professionistica quotata, ove la Covisoc rilevi delle irregolarità nella gestione economico-finanziaria, ad essa incombe il dovere di darne comunicazione all'Organo di vigilanza e controllo interno della società ed a quest'ultimo incombe il dovere di darne, a propria volta, comunicazione, senza indugio, alla Consob.

Sia, infatti, la Covisoc, mediante la FIGC, sia il Collegio sindacale o il Consiglio di Sorveglianza della società, sia la Consob devono avere tutti la possibilità e devono essere messi nella condizione di denunciare, anche disgiuntamente, le irregolarità al Tribunale.

A tutti e tre i citati Organi la legge attribuisce il potere-dovere di concorrere al controllo e alla

tutela della regolarità di gestione delle società quotate: sia pure in ambiti e con scopi diversi, ma, comunque, tutti convergenti.

Né, nel caso di mancata comunicazione la Covisoc potrebbe, a mio avviso, invocare come esimente o scusante il fatto che il Collegio Sindacale o il Consiglio di Sorveglianza avrebbero potuto, comunque, in via autonoma, rilevare le irregolarità, osservando con scrupolo, con diligenza e con tempestività i loro doveri di vigilanza e di controllo interno.

Se alla Covisoc si riconosce, come a me pare si debba riconoscere, l'esercizio da parte di un soggetto privato di una attività amministrativa, così come una attività amministrativa è certamente svolta, quale soggetto pubblico, dalla Consob, ad entrambe le attività si debbono applicare i principi generali previsti dall'ordinamento statale per tale attività, che consistono: nella economicità, nell'efficacia, nell'imparzialità, nella pubblicità e nella trasparenza.

In particolare, si deve applicare il principio di leale cooperazione tra i due soggetti: principio che è insito nel dovere, costituzionalmente previsto (art. 97 Costituzione), di buon andamento della pubblica amministrazione.

Principio che, relativamente ad una società di calcio quotata, risulterebbe vulnerato dalla mancata comunicazione alla Consob da parte della Covisoc di irregolarità; comunicazione sia pure in via mediata attraverso l'Organo di vigilanza e controllo interno societario.

Quanto alla nozione di “ irregolarità” commesse dagli amministratori, essa comprende, innanzitutto, la violazione di norme di legge o di disposizioni statutarie, nonché tutte quelle azioni od omissioni comportanti l'inosservanza dei principi di corretta amministrazione che si sostanziano in una sana e prudente gestione.

Naturalmente la vigilanza non può sindacare l'opportunità gestionale di una scelta, deve, però, verificarne la conformità a criteri generali di razionalità economica, in specie avuto riguardo ad operazioni che presentino elementi di criticità e di rilievo per la situazione economico-patrimoniale della società.

L'omessa comunicazione alla Consob di irregolarità da parte della Covisoc, se si ritiene quest'ultima , come io la ritengo, un soggetto privato esercente un'attività amministrativa prevista da una norma di legge (legge n. 91/1981), nonché da parte del Collegio Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza, può essere fonte di risarcimento del danno, derivante da tale mancata comunicazione, nei confronti degli azionisti della società, a parte le sanzioni amministrative o anche le eventuali conseguenze penalmente rilevanti configurabili per simili omissioni.

Analoga fonte di risarcimento del danno può essere la mancanza di diligenza e di tempestività di intervento della Consob in ordine a situazioni per le quali la Commissione ha il dovere istituzionale di attivarsi e di intervenire (vigilanza sulla correttezza, regolarità e trasparenza del mercato finanziario nonché vigilanza sulle società quotate).

In questo caso, occorre il dolo o la colpa grave, ma quest'ultima deve essere valutata, non in relazione alla diligenza media del buon padre di famiglia, bensì alla diligenza professionale richiesta a chi è deputato ad operare per la Consob.

Un cenno specifico merita il problema dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi svolti sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati che esercitano una attività amministrativa.

La già richiamata legge n. 241/1990 stabilisce che ogni procedimento amministrativo deve avere una conclusione motivata entro tempi massimi, in genere di 90 giorni, ma, poi, previsti in maniera differenziata e specifica per ciascuna tipologia di procedimento.

Tanto è vero che, in ossequio al principio del tempo come bene in sé meritevole di tutela, principio sancito dal Consiglio di Stato con il riconoscimento che “ *in un ordinamento preoccupato di conseguire una azione amministrativa particolarmente sollecita alla violazione dei termini di adempimento procedurali possono riconnettersi conseguenze negative per l'amministrazione*” , l'art. 2/bis della stessa legge n. 241/1990 prevede e disciplina l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Per effetto di tale inosservanza l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno ingiusto cagionato.

Il diritto al risarcimento può essere fatto valere dinanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si prescrive in cinque anni dal momento in cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere.

E' opportuno, infine, sottolineare che, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, sempre della legge n. 241/1990, deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri diritti ed interessi giuridici.

Nessun obbligo di riservatezza o di segreto d'ufficio può essere, pertanto, legittimamente opposto

da soggetti pubblici o privati, esercenti attività amministrativa, a chi faccia richiesta di accesso a documenti amministrativi per tutelare i propri diritti ed interessi giuridici.

Si tenga presente, a proposito di tale tutela, che l'art. 2409 C.C. riconosce anche agli azionisti

che rappresentino il decimo del capitale sociale o, nelle società quotate, il ventesimo di detto capitale, il diritto di denunciare al Tribunale irregolarità nella gestione societaria di cui abbiano il fondato sospetto .

Diritto che, per poter essere esercitato presuppone e necessita che gli azionisti e/o chi li rappresenta abbiano la possibilità di venire a conoscenza di eventuali irregolarità rilevate dagli Organi di controllo, esterno ed interno della società.

Si consideri, inoltre, che il diritto di accesso, sia pure nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, non può essere precluso, al fine di tutela di propri diritti ed interessi giuridici, neppure nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari.

Ed è alla luce di quanto sopra che Federsupporter, ove non fosse dato positivo e tempestivo riscontro alla richiesta del 4 luglio c.a. alla Procura Federale della FIGC, valuterà l'opportunità di eventualmente avvalersi, nei confronti della stessa Procura, della Covisoc, della FIGC , del diritto di accesso di cui all'art. 24 ultimo comma, della legge n. 241/1990, onde poter difendere i diritti e gli interessi giuridici dei propri soci, piccoli azionisti della SS Lazio spa, fatta salva la valutazione di altre, eventuali iniziative in ogni consentita e opportuna sede per la migliore tutela dei suddetti diritti ed interessi .

Scritto da Criteria Ricerche

Lunedì 11 Luglio 2011 06:14 - Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Luglio 2011 06:15

Avv. Massimo Rossetti